

INFORMATIVA SUI BENEFICI FISCALI – DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17/03/2020

Al fine di promuovere le erogazioni liberali in questo particolare periodo, il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, “Cura Italia”, riconosce alcuni incentivi fiscali specifici.

L’art. 66 del citato decreto prevede che per le **erogazioni liberali in denaro e in natura** effettuate dalle **persone fisiche** e dagli **enti non commerciali, a favore** dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, **di fondazioni** e associazioni legalmente riconosciute **senza scopo di lucro, per finanziare azioni di contrasto all'emergenza epidemiologica**, spetta una **detrazione** dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito **pari al 30%**. La detrazione non può essere di importo superiore a 30.000 euro.

L’art. 66, inoltre, **estende** ai **soggetti titolari di reddito d'impresa**, le disposizioni **di cui all'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133**, riconoscendo pertanto la **deducibilità totale, senza limiti**, dal reddito d'impresa, **delle erogazioni liberali** in denaro e in natura **effettuate a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica**.

Di seguito il testo dell’art. 66 del D.L. n. 18 del 17/03/2020

Art. 66

(Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

- 1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.*
- 2. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.*
- 3. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019.*
- 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.*